

N. 00747/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00246/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 246 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ames Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Lodovico Visone, con domicilio eletto presso Mario Viali in Venezia, San Marco, 1757;

contro

Comune di Treviso, rappresentato e difeso dagli avv. Antonello Coniglione, Giampaolo De Piazzì,
con domicilio eletto presso la Segreteria dell'intestato TAR ai sensi dell'art. 25 c.p.a.;

per l'ottemperanza

della sentenza del TAR Veneto, sezione 1^a del 13.12.2012 n. 95/2013;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Treviso;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 la dott.ssa Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato il 13 febbraio 2014 e depositato il successivo 24 febbraio, AMES s.p.a. (ricorrente vittoriosa in primo grado) ha agito in giudizio per l'ottemperanza della sentenza n. 95 del 2013 di questo TAR richiedendo di prescrivere «le relative modalità anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione reticente, nei sensi precisati dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 206 del 2014».

1.1. In particolare il Consiglio di Stato, in parziale riforma della sentenza di primo grado resa ex art. 112, comma 5, c.p.a. (cfr. sentenza n. 1229 del 2013 di questo TAR), aveva escluso la possibilità della partecipazione dell'originaria aggiudicataria alla procedura di evidenza pubblica oggetto di rinnovazione in quanto, «qualora il giudicato accerti che la procedura di gara vada totalmente rinnovata, ed, al contempo, che l'offerta dell'aggiudicataria doveva essere esclusa, in omaggio alla vincolatività della *res judicata* sulla futura azione amministrativa ed al principio di effettività della tutela giurisdizionale, è onere dell'amministrazione consentire una nuova formulazione delle offerte da parte dei concorrenti ad eccezione dell'aggiudicatario, la cui offerta, è stato definitivamente accertato, doveva essere esclusa».

1.2. La ricorrente ha lamentato in sostanza che, malgrado l'inequivoco obbligo conformativo conseguente al giudicato (così come precisato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 206 del 2014 depositata il 17 gennaio 2014), l'Amministrazione tenterebbe ingiustificatamente di sottrarsi, mettendo «in campo tattiche dilatorie se non addirittura modalità elusive e/o, comunque, violative del giudicato».

2. Con successivi motivi aggiunti la società ricorrente ha agito, in via principale, per la declaratoria della nullità (o in subordine dell'illegittimità) della nota in data 24.02.2014 del dirigente comunale del settore per i lavori pubblici recante l'avvio del procedimento di revoca della determinazione a contrarre e di quelli successivamente intervenuti conclusivi del procedimento di revoca della procedura concorsuale a suo tempo bandita per la realizzazione dell'opera pubblica in questione («progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di sopraelevazione del parcheggio a servizio dell'ospedale Ca' Foncello»).

2.1. In via subordinata al rigetto della domanda principale di condanna all'esecuzione della sentenza, la ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni, ed in particolare di fissare «ex art. 114, IV comma, c.p.a. la somma di denaro dovuta dalla PA resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato».

3. Si è costituita l'Amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto nel caso di specie difetterebbero i presupposti di un'elusione e/o di un inadempimento idoneo a far scattare l'istituto della c.d. penalità di mora positivizzato dall'art. 114 c.p.a.

3.1. Secondo il Comune infatti, da un lato, l'obbligo di dare esecuzione al giudicato in esame non postulerebbe che l'ente debba necessariamente procedere alla riedizione della gara de qua (non potendosi ordinare alla p.a. un *facere* laddove esso non consista nell'adozione di atti a contenuto vincolato). Dall'altro, la decisione di non procedere più all'espletamento della gara sarebbe frutto dell'esercizio legittimo di un potere discrezionale pianificatorio tuttora spettante al Comune.

4. All'udienza in camera di consiglio del 16 aprile 2014, dopo rituale discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. Oggetto del presente giudizio è l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla decisione n. 95 del 2013 adottata da questo Tribunale, di annullamento di tutti gli atti impugnati con obbligo di rinnovazione della gara per la progettazione ed esecuzione dei lavori di sopraelevazione del parcheggio a servizio dell'ospedale Ca' Foncello, nei sensi precisati dal Consiglio di Stato con sentenza n. 206 del 2014.

5.2. Il Collegio ritiene che la competenza a decidere il ricorso per l'ottemperanza in esame spetti a questo TAR, posto che il suddetto intervento del Consiglio di Stato sui chiarimenti resi ex art. 112, comma 5, c.p.a. (cfr. sentenza n. 206 del 2014) ha precisato gli effetti conformativi pur sempre derivanti dalla decisione di annullamento adottata in primo grado.

5.3. Ed invero il Consiglio di Stato, accogliendo in parte l'appello spiegato dalla soc. Ames S.p.A. (ricorrente vittoriosa in primo grado) avverso i chiarimenti resi ex art. 112, comma 5, c.p.a. (con sentenza del TAR Veneto n. 1129 del 2013) sulle specifiche modalità di esecuzione della citata sentenza n. 95 del 2013, statuiva che, fermo rimanendo l'obbligo di rinnovazione della gara per l'aggiudicazione dell'appalto de quo, a tale rinnovazione non dovesse partecipare l'originaria aggiudicataria (Fast Park), in quanto la stessa, sulla base di quanto affermato dal giudice di primo grado, avrebbe dovuto esserne *ab origine* esclusa.

5.4. Il Comune di Treviso non contesta l'esistenza del giudicato ed il suo ambito, così come sopra delineato, ma, con riferimento all'obbligo di procedere alla rinnovazione della gara nei termini suddetti, ha negato la stessa configurabilità di una situazione di inottemperanza per essere intervenuta la revoca della gara di appalto in questione, giusta delibera di giunta comunale n. 277 del 12.11.2013 e successiva determinazione del dirigente dei lavori pubblici n. 308 del 27.03.2014.

6. Così delineato l'oggetto del giudizio, il Collegio osserva quanto segue.

6.1. Occorre preliminarmente ricordare che nel giudizio di ottemperanza il giudice è chiamato non solo alla puntuale verifica dell'esatto adempimento da parte dell'Amministrazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all'interessato l'utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione (verifica che, come è noto, deve essere condotta nell'ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l'esecuzione), ma deve anche apprezzare le eventuali sopravvenienze di fatto e/o di diritto per stabilire in concreto se il ripristino della situazione soggettiva, sacrificata illegittimamente, come definitivamente accertato in sede di cognizione, sia compatibile con lo stato di fatto e/o diritto prodottosi medio tempore (così C.d.S., sez. V, 2 maggio 2013, cfr. in senso conforme anche C.d.S. 4 ottobre 2007, n. 5137; sez. VI, 5, luglio 2011, n. 4037; 27 dicembre 2011, n. 6849).

6.2. Una simile ricostruzione dei poteri del giudice dell'ottemperanza rappresenta il naturale e coerente contemperamento della pluralità degli interessi e dei principi costituzionali che vengono in gioco, quali quello secondo cui la durata del processo non deve andare a danno della parte vittoriosa (che ha diritto, però, all'esecuzione del giudicato in base allo stato di fatto e di diritto vigente al momento dell'atto lesivo, caducato in sede giurisdizionale) e quello della stessa dinamicità dell'azione amministrazione e dell'esercizio della relativa funzione da parte della pubblica amministrazione che ne è titolare (così C.d.S., sez. V, 2 maggio 2013, n. 2400).

6.3. Alla luce di tali premesse, contrasta senz'altro con il giudicato non solo l'inerzia della pubblica amministrazione cioè il *non facere* (inottemperanza in senso stretto), ma anche un *facere*, cioè un comportamento attivo, attraverso cui si realizzi un'ottemperanza parziale o inesatta ovvero ancora la violazione o l'elusione attiva del giudicato (C.d.S., sez. VI, 12 dicembre 2011, n. 6501).

6.4. Tuttavia, nel caso di comportamento attivo, il nuovo atto emanato dall'amministrazione, dopo l'annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento illegittimo, può essere considerato adottato in violazione o elusione del giudicato solo quando da quest'ultimo derivi un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, così che il suo contenuto sia integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza (C.d.S., sez. VI, 3 maggio 2011, n. 2602; sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 70; 4 ottobre 2007, n. 5188).

6.5. La violazione del giudicato è pertanto configurabile quando il nuovo atto riproduca gli stessi vizi già censurati in sede giurisdizionale ovvero quando si ponga in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla statuizione del giudice, mentre si ha elusione del giudicato allorquando l'amministrazione, pur provvedendo formalmente a dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, persegue l'obiettivo di aggirarle dal punto di vista sostanziale, giungendo surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo (C.d.S., sez. IV, 1° aprile 2011, n. 2070, 4 marzo 2011, n. 1415; 31 dicembre 2009, n. 9296).

6.6. I principi appena esposti debbono essere calati nella fattispecie che ci occupa, nell'ambito della quale l'Amministrazione è stata investita dell'obbligo di riedizione della gara per l'aggiudicazione dell'appalto de quo.

6.7. In tale ipotesi, non può dubitarsi che l'Amministrazione rimanga pur sempre titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 *quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, di revoca, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, di un proprio precedente provvedimento amministrativo (C.d.S., sez. V, 18 gennaio 2011, n. 283).

6.7.1. Tuttavia il giudice è tenuto ad un'analisi particolarmente approfondita delle ragioni poste a fondamento della nuova valutazione dell'interesse pubblico al fine di stabilire se la mancata riedizione del potere in conseguenza della revoca della gara originariamente indetta sia dettata da sopravvenute esigenze di pubblico interesse o non sia invece un mero espediente per eludere il contenuto del giudicato.

6.8. Ebbene, dalla documentazione in atti risulta che l'Amministrazione ha ritenuto definitivamente compromessa la fattibilità dell'opera innanzitutto a causa della perdita del cospicuo contributo regionale, ammontante ad oltre 1.200.000,00 euro, che ai fini della sua effettiva fruibilità esigeva il rispetto di determinati tempi per la rendicontazione dei relativi costi.

6.9. In particolare, risulta documentalmente che già prima dell'adozione della sentenza di primo grado n. 95 del 2013 (depositata in data 28.01.2013) la Regione Veneto, con decreto del 7.06.2012, aveva fissato al 31.08.2013 il termine ultimo per la presentazione della documentazione contabile finale per l'erogazione a saldo del contributo concesso, rigettando (con nota in data 8.02.2013) l'istanza di proroga o di rifinanziamento dell'opera de qua avanzata (sempre in data antecedente il deposito della sentenza di primo grado) dal medesimo Comune.

7. Ebbene, tenuto conto dei tempi che si sarebbero resi necessari per la riedizione della gara a seguito dell'annullamento intervenuto in sede giurisdizionale e per la realizzazione dell'opera, il rispetto di tale termine risultava oggettivamente impossibile.

7.1. Inoltre, sulla base degli atti di causa, anche il tentativo di dare avvio alla realizzazione dell'opera senza il contributo regionale – sulla base dell'accantonamento (prudenziale) di bilancio per l'anno 2013 di una somma corrispondente al finanziamento regionale perduto – si era scontrato con:

a) la necessità di dover aggiornare il progetto «alla luce delle recenti disposizioni in materia di prevenzione incendi e di appalti di lavori pubblici con un sicuro aumento di spesa dell'intervento» (cfr. doc. 11 della resistente: "comunicazione" n. 683/11 discussa nella seduta dell'8/10/2013);

c) il venir meno dell'importanza, sotto il profilo strategico, del parcheggio multipiano in questione «essendo in corso un'indagine del traffico sulla viabilità dell'area circostante l'ospedale commissionata dall'USL (...), dalla quale emerge l'opportunità di realizzare nuovi parcheggi in prossimità dello svincolo della tangenziale» (cfr. deliberazione della Giunta comunale n. 277 del 2013, doc. 13 della resistente);

d) l'impossibilità di reperire le risorse finanziarie necessarie per un adeguamento del progetto nei termini suddetti a causa del necessario rispetto del patto di stabilità per l'anno 2014.

7.2. Alla luce di tali premesse, la reconsiderazione dei propri piani strategici inerenti il programma complessivo delle opere pubbliche nell'area in interesse operata dall'Amministrazione, e concretizzatasi nella scelta di non procedere più con l'appalto in questione (revocando gli atti di indizione della gara), non costituisce né violazione né elusione dell'obbligo di conformarsi alle prescrizioni derivanti dal giudicato di cui alla sentenza n. 95 del 2013 così come specificato dal Consiglio di Stato.

7.3. Ed invero, il provvedimento di revoca in esame risulta disposto ancora prima del consolidarsi delle posizioni delle parti, nonché motivato, oltre che con riferimento al venir meno del cospicuo contributo regionale, da una serie di circostanze che giustificavano oggettivamente una nuova e diversa valutazione dell'interesse pubblico originario, tenuto anche conto del tempo trascorso dal momento dell'indizione della gara (cfr. determinazione del dirigente comunale per i lavori pubblici n. 1693 del 21.10.2011).

7.4. Peraltro, ancorché sotto il profilo temporale la delibera della Giunta comunale n. 277 del 12.11.2013 (di non procedere con l'appalto dei lavori in questione) si collochi dopo il formarsi del giudicato della cui ottemperanza si discute, il Collegio è dell'avviso che non possa ragionevolmente dubitarsi che le effettive ragioni della revoca affondino le proprie radici in atti antecedenti al giudicato stesso (venir meno del contributo regionale) che consigliavano una rivalutazione dell'interesse pubblico in ordine alla realizzazione dell'opera pubblica in esame.

7.5. Non emerge infatti alcun elemento di fatto, da cui possa desumersi una volontà distorta o sviata dell'amministrazione, finalizzata cioè a non eseguire il giudicato per vanificare le aspettative della società ricorrente.

7.6. Meramente suggestiva, ma priva di qualsiasi effettivo fondamento, è l'argomentazione della ricorrente secondo cui «fino a quanto la Fast Park era della partita si intendeva operare in coerenza con il *decisum*, allorquando il Consiglio di Stato ha tracciato gli esatti confini e modalità del momento conformativo», si sarebbero messe in campo «tattiche dilatorie se non addirittura elusive» del giudicato (cfr. pag. 3 del ricorso per l'ottemperanza). Al riguardo è sufficiente osservare che la richiesta di chiarimenti sull'esecuzione della sentenza avanzata dall'Amministrazione (ex art. 112, comma 5, c.p.a.) è stata determinata da una interpretazione non condivisa dell'effetto conformativo della sentenza di annullamento, che secondo Ames s.p.a. avrebbe dovuto limitarsi «all'esclusione dell'offerta di Fast Park» e alla mera «rinnovazione della fase di valutazione delle offerte legittimamente rimaste in gara» (cfr. "atto stragiudiziale di interpello, invito e diffida", dell'8 febbraio 2013 doc. 3 della parte resistente), anziché nella riedizione totale della gara.

7.7. La sentenza n. 1129 del 2013 di questo TAR, resa sui chiarimenti suddetti, è stata depositata in data 24 settembre 2013 e dunque in un momento in cui era già spirato il termine ultimo per la rendicontazione dei lavori ai fini dell'ottenimento del contributo regionale.

7.8. La sentenza n. 206 del 2014 resa dal Consiglio di Stato è stata depositata il 17 gennaio 2014 e dunque successivamente alla data di adozione della citata delibera n. 277 (del 12.11.2013).

Sicché qualunque ipotetica correlazione causale fra la suddetta pronuncia del Consiglio di Stato e la decisione di non procedere adottata dall'Amministrazione risulta smentita dall'obiettiva scansione temporale dei fatti.

7.9. Alla luce di tali circostanze il provvedimento di revoca in esame costituisce legittima espressione di una rivalutazione dell'interesse pubblico sotto il profilo dell'opportunità della realizzazione dell'opera pubblica in oggetto.

8. Deve ora venirsi alla domanda risarcitoria azionata in via subordinata al mancato riconoscimento della nullità/illegittimità dell'attività amministrativa posta in essere dall'Amministrazione.

8.1. Sul punto deve essere respinta l'applicazione della c.d. penalità di mora ex art. 114, IV comma, c.p.a., non essendo stato riscontrato alcun ritardo e/o alcuna violazione del giudicato.

8.2. Del pari non ricorrono i presupposti di cui all'art. 21-*quinquies* della l. 241/1990 per il ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca in termini di indennizzo.

8.3. Infatti, a prescindere da ogni considerazione sull'ammissibilità o meno dell'attribuzione di un "indennizzo" a fronte di una domanda specificamente rivolta all'ottenimento di un "risarcimento" – trattandosi di pretese aventi presupposti totalmente diversi –, nel caso di specie, l'atto assunto in autotutela non ha inciso su di un provvedimento ad efficacia durevole, avendo avuto ad oggetto il ritiro del mero atto di indizione della gara.

8.4. A giudizio del Collegio, tuttavia, la domanda risarcitoria avanzata in sede di ottemperanza nel caso di specie deve essere intesa, in ossequio al principio di effettività ed utilità della tutela, quale azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica totale o parziale del giudicato (ex art. 112, comma 3, c.p.a.).

E dunque, in sostanza, quale azione volta al ristoro dei danni (eventualmente) subiti nell'ambito del rapporto originariamente intrattenuto con la P.A. dall'odierna ricorrente, rispetto al quale è intervenuto il giudizio di annullamento.

8.5. Ebbene, con la decisione n. 95 del 2013, infatti, questo TAR ha rilevato che «le concrete modalità di svolgimento della gara non hanno assicurato il rispetto degli irrinunciabili principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, così alterando la par condicio fra i concorrenti». Di qui l'«annullamento di tutti gli atti impugnati», e la «rinnovazione totale della procedura medesima» (cfr. paragrafo 8 della citata sentenza).

8.6. Nella fattispecie in esame non può pertanto trovare riconoscimento il danno da lucro cessante, consistente nell'utile che sarebbe derivato dall'esecuzione dell'appalto, dato che, non solo non vi è stata alcuna esecuzione del contratto da parte di altro contraente, ma addirittura, a causa del concreto andamento dei fatti sopra esaminato, la gara è stata definitivamente ritirata per un sopravvenuto mutamento del quadro fattuale in cui si inseriva l'originaria valutazione dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.

8.7. La situazione giuridica soggettiva lesa dall'impossibilità o comunque dalla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato mediante la rinnovazione della gara (con esclusione della partecipazione dell'originaria aggiudicataria) non può pertanto essere qualificata in termini di *chance* risarcibile, poiché manca la stessa selezione concorsuale cui parametrare l'utilità perduta.

8.8. Per le stesse ragioni non può inoltre trovare ingresso il cd. danno curriculare, in quanto anch'esso presuppone l'illegittima mancata stipulazione ed esecuzione del contratto.

9. Invero, guardando all'originaria gara alla quale la società ricorrente ha partecipato classificandosi seconda, annullata dalla sentenza di questo TAR n. 95 del 2013, viene in considerazione, quale specifica posizione giuridica soggettiva lesa, l'interesse alla legittimità della procedura (rispetto al quale interesse l'utilità dell'aggiudicazione è ancora meramente ipotetica).

9.1. Pertanto, nel caso di specie, il danno risarcibile deve essere rapportato esclusivamente al cd. "interesse negativo", cioè all'interesse del soggetto che partecipa ad una gara ad evidenza pubblica a non essere lesa nell'esercizio della propria libertà negoziale.

9.2. Tale lesione integra invero un'ipotesi di responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, quale *species* della responsabilità extracontrattuale (Cons. St., sez. V, 10 novembre 2008 n. 5574), che si fonda, ai sensi dell'art. 1337 cod. civ., sulla violazione dei principi di correttezza e buona fede cui è tenuto anche il soggetto pubblico "nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto".

9.3. Infatti, si è condivisibilmente sostenuto (Cons. St., sez. VI, 17 dicembre 2008 n. 6264) che non vi sono ragioni sistematiche per escludere la configurabilità di una responsabilità di carattere precontrattuale in capo all'Amministrazione in ipotesi in cui il mancato rispetto dei generali canoni di buona fede e correttezza *in contrahendo* si sia risolto, in concreto, in un'attività nel suo complesso illegittima.

9.4. Anche nel corso delle trattative che preludono all'aggiudicazione, infatti, grava comunque sul soggetto pubblico l'obbligo di comportarsi secondo buona fede, in ragione dell'affidamento ingenerato nei privati, considerato meritevole di tutela dall'ordinamento.

10. Così ricostruiti gli aspetti salienti della natura della responsabilità fatta valere con l'odierna pretesa, e passando alla concreta determinazione dell'entità del danno risarcibile, il Collegio rileva che, nel caso in esame, esso deve intendersi limitato alle spese inutilmente sopportate per partecipare alla procedura svolta in vista della selezione del contraente (danno emergente) nei limiti della prova, gravante sulla ricorrente, circa l'entità di essi e del relativo nesso (in termini di consequenzialità logica e oggettiva) rispetto alla partecipazione in concreto operata.

10.1. Sul punto tale prova è mancata, non potendosi tener conto della "relazione tecnica" depositata in giudizio tardivamente (il giorno prima dell'udienza), con conseguente mancanza di contraddittorio sul punto.

10.2. Tale risarcimento deve pertanto essere liquidato in via equitativa.

10.3. Nel caso di specie il Collegio stima equo riconoscere una somma pari a 20.000,00 (ventimila/00) euro per la predisposizione dell'offerta *de qua* in considerazione dell'oggettiva complessità dell'appalto che prevedeva anche una fase di progettazione, oltre a quella di mera esecuzione dell'opera, con conseguente prevedibile necessità di una serie operazioni preliminari (sopralluoghi, rilievi topografici) e dell'ausilio di competenze professionali specifiche

verosimilmente esterne all'azienda per la redazione del progetto. In tale somma rientrano anche le spese vive sostenute per la partecipazione alle operazioni di gara e per il pagamento della polizza fideiussoria, oltre che del contributo per AVCP.

11.3. Trattandosi di debito di valore, alla ricorrente spetta anche la rivalutazione monetaria dal giorno in cui è stata riscontrata l'illegittimità della gara con la pubblicazione della sentenza n. 95 del 2013: a decorrere da tale momento, infatti, in conseguenza della liquidazione giudiziale il debito di valore si trasforma in debito di valuta.

12. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere accolto nei limiti del riconoscimento del risarcimento del danno emergente, equitativamente quantificato nella somma di 20.000,00 (ventimila/00) euro, derivante dall'aver partecipato all'originaria gara di cui è stata riconosciuta l'illegittimità con la sentenza n. 95 del 2013 resa da questo TAR.

13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento di 2000,00 (duemila/00) euro per spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Alessio Falferi, Primo Referendario

Silvia Coppari, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)